



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA COLLABORAZIONE TRA VOLONTARI CIVICI E
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 18 marzo 2016

Art.1
(Principi Generali)

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, il Comune di Pisticci (di seguito "Comune") intende sostenere e valorizzare l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina il servizio di volontario civico, avente ad oggetto l'espletamento di attività di interesse generale in favore della collettività pisticcese da parte di cittadini, singoli o associati, residenti, aventi sede o che svolgano la propria attività nel territorio del Comune di Pisticci, di seguito denominati "volontari civici", in collaborazione con l'amministrazione comunale.
3. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria con carattere di sussidiarietà nei confronti delle attività e dei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
4. Il servizio di volontario civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla tutela e valorizzazione del territorio e dei beni comunali, di promozione di azioni aventi finalità di interesse generale, con l'obiettivo di coniugare solidarietà con equità, di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, di promuovere lo sviluppo della coscienza civica, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi. Il servizio di volontario civico è concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana.
5. I volontari civici sono protagonisti della propria realtà comunale e attori dello sviluppo locale.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il servizio di volontariato civico disciplinato dal presente regolamento ha ad oggetto lo svolgimento, da parte dei volontari civici, di attività di interesse generale aventi ad oggetto la cura, manutenzione, valorizzazione, rigenerazione, riuso dei beni comunali e forme di promozione della innovazione sociale e dei servizi collaborativi, della creatività urbana e della innovazione digitale (di seguito "attività di interesse generale" o "attività"). Per beni comunali si intendono i beni materiali, immateriali e digitali di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pisticci, che i volontari civici e il Comune riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e verso i quali essi si attivano per condividere la responsabilità della loro cura e rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
2. La collaborazione tra i volontari civici e l'amministrazione comunale può esplicarsi su proposta dell'amministrazione o su proposta dei volontari, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
3. Per poter svolgere il servizio di volontariato civico, i volontari civici devono risultare iscritti all'albo della cittadinanza attiva.
4. Il Comune di Pisticci prevede delle riduzioni fiscali ed altri riconoscimenti (di seguito congiuntamente "benefici"), secondo le regole che seguono, in favore dei volontari civici che, iscritti all'albo della cittadinanza attiva, abbiano effettivamente svolto il servizio di volontariato civico, secondo le modalità di cui al presente regolamento. Per i soggetti indicati nel regolamento comunale per l'affidamento della cura delle aree verdi, approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 10.08.2015, che svolgano le attività ivi previste, vale quanto stabilito all'art.9.

5. Il Comune si riserva la facoltà di ammettere la partecipazione di singoli cittadini al servizio di volontariato civico quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Il Comune si riserva la facoltà di ammettere la partecipazione di singoli cittadini al servizio di volontariato civico quale forma di compensazione del mancato pagamento di tributi comunali, multe o altre entrate comunali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni e proventi per l'uso di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, purché si tratti di "morosità incolpevole", ovvero giustificata dalla prova che l'impossibilità di pagare è legata alla perdita o alla riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
7. Gli interventi oggetto del servizio di volontariato civico possono costituire inoltre progetti europei coerenti con gli obiettivi del regolamento e/o progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con gli organi preposti, in forma gratuita e/o di volontariato.
8. Nel caso in cui il Comune si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, le disposizioni di dettaglio saranno indicate nel relativo avviso pubblico, ove potranno prevedersi anche requisiti di partecipazione e benefici differenti rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

Art. 3

(Il Servizio di volontariato civico)

1. La collaborazione tra i volontari civici e il Comune può esplicarsi su proposta dell'amministrazione comunale oppure su proposta dei volontari e può avere ad oggetto prestazioni di carattere sia materiale che intellettuale.
2. Il servizio di volontariato civico può avere ad oggetto le seguenti attività di interesse generale:
 - manutenzione, pulizia e sfalcio delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri o di tal uso;
 - pulizia e cura di spazi pubblici quali strade, piazze, marciapiedi e altri beni comunali;
 - piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
 - manutenzione delle aree giochi bambini;
 - rigenerazione, valorizzazione e riuso di beni comunali;
 - attività di pre-scuola e sorveglianza dei bambini all'entrata/uscita dalle scuole; accompagnamento e sorveglianza dei bambini sugli scuolabus;
 - azioni di promozione dell'innovazione sociale: promozione di forme di collaborazione tra le diverse risorse presenti nel contesto comunale per creare nuovi servizi che soddisfino i mutevoli bisogni sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali e anche attraverso il coinvolgimento diretto dell'utente finale del servizio pubblico, nella fase della sua progettazione, organizzazione ed erogazione, al fine di ottimizzare o integrare l'offerta di servizi pubblici ed offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali;
 - azioni di promozione dei servizi collaborativi: implementazione di forme di collaborazione tra le diverse risorse presenti nel contesto comunale e l'amministrazione comunale aventi ad oggetto lo svolgimento di attività e servizi

comunali e/o la promozione di idee innovative da inserire nell'agenda amministrativa comunale;

- azioni di promozione della creatività urbana: promozione della creatività, delle arti, della formazione e della sperimentazione artistica al fine di riqualificare aree urbane o singoli beni comunali, produrre valore per il territorio, incentivare la coesione sociale e promuovere lo sviluppo delle capacità;
- azioni di promozione della innovazione digitale aventi ad oggetto nuove forme di condivisione di informazioni e notizie istituzionali e di fruizione di servizi online da parte della comunità.

Il Comune mette a disposizione dei volontari civici le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili a svolgere correttamente il servizio di volontariato civico. La formazione è finalizzata, prioritariamente, alla corretta applicazione di tecniche e modalità di intervento e alla acquisizione di conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3. Le attività svolte nell'ambito del servizio di volontariato civico non determinano, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.
4. Le attività innanzi indicate potranno essere integrate, sostituite e modificate con delibera di giunta comunale; a tal fine, il Comune si impegna a coinvolgere la comunità nella scelta delle attività di maggiore interesse generale.

Art.4

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono svolgere il servizio di volontariato civico:
 - a) le persone fisiche che
 - siano residenti nel Comune di Pisticci;
 - abbiano un'età non inferiore ad anni 18;
 - b) le associazioni che siano tenute al pagamento del tributo per cui è prevista la riduzione e che:
 - abbiano la propria sede nel Comune di Pisticci;
 - perseguano scopi compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Pisticci.
 - c) le associazioni, anche di fatto, che non siano tenute al pagamento del tributo per cui è prevista la riduzione o che siano esenti da imposizione fiscale:
 - abbiano la propria sede o svolgano la propria attività nel Comune di Pisticci;
 - perseguano scopi compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Pisticci.
2. Oltre a quelli previsti per legge, ulteriori requisiti potranno essere richiesti nell'avviso pubblico di cui all'articolo seguente.

Art.5

(Albo della cittadinanza attiva)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento è istituito l'albo della cittadinanza attiva, al quale i volontari civici in possesso dei predetti requisiti che intendono svolgere il servizio di volontario civico, devono risultare iscritti.
2. Previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Pisticci entro il 1° dicembre di ogni anno, i volontari civici interessati potranno presentare domanda di iscrizione all'albo entro il 20 dicembre successivo.

3. L'avviso pubblico, oltre a specificare ed integrare alcune disposizioni del presente regolamento, potrà integrare i requisiti richiesti per l'iscrizione e fissare un numero massimo di volontari di cui si comporrà l'albo. Entro il 20 gennaio di ogni anno verrà formato l'albo della cittadinanza attiva che sarà pubblicato sul sito del Comune. L'albo cesserà la propria efficacia il 31 dicembre dell'anno in cui è stato formato. L'Albo verrà rinnovato ogni anno.
4. Unicamente per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento, l'avviso potrà essere pubblicato e l'albo potrà essere formato in un diverso periodo dell'anno; ciononostante l'albo cesserà la propria efficacia il 31 dicembre dello stesso anno. Restano salve le previsioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 per la formazione dell'albo per l'anno successivo.
5. I cittadini singoli o associati che intendono iscriversi all'albo dovranno presentare domanda d'iscrizione dichiarando:
 - i propri dati identificativi;
 - il possesso dei requisiti richiesti;
 - (eventualmente) i mezzi da mettere a disposizione.
6. I volontari, al momento dell'iscrizione, possono proporsi come Tutor, figura che svolgerà un ruolo di coordinamento delle attività amministrative di cui all'art.7. L'Avviso pubblico potrà richiedere ai volontari che optino per tale figura il possesso di requisiti specifici. Il Tutor è a tutti gli effetti equiparato al volontario civico ai sensi del presente regolamento.
7. Le associazioni, al momento dell'iscrizione, dovranno indicare un numero massimo di associati pari a 5, dei quali dovranno specificare le generalità e che dovranno possedere i requisiti previsti per le persone fisiche.
8. L'albo sarà numerato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6

(I benefici: riduzioni fiscali ed altri riconoscimenti)

1. Il Comune di Pisticci, considerando di rilevante interesse pubblico lo svolgimento del servizio di volontario civico, riconosce i seguenti benefici in favore dei volontari civici che, iscritti all'albo della cittadinanza attiva, abbiano svolto il servizio di volontariato civico secondo le modalità di cui al presente regolamento. I benefici saranno specificati annualmente nell'avviso pubblico.
2. Il Comune, riconoscendo l'utilità sociale del servizio di volontariato civico, prevede annualmente forme di riduzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività e dei servizi oggetto del presente regolamento, nel rispetto dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dei principi generali di diritto. La riduzione del tributo comunale individuato annualmente, tendenzialmente, non potrà essere inferiore al 30%, fatti salvi i vincoli di bilancio.
3. Per la persona fisica che non sia titolare di una posizione fiscale soggettiva, la riduzione verrà applicata tenendo conto del proprio stato di famiglia.
4. In favore delle associazioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. c), il Comune prevede forme di riconoscimento diverse dai benefici fiscali. Nel definire annualmente tali forme di sostegno, l'amministrazione comunale riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni di natura diversa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del servizio di volontariato civico o per l'organizzazione di eventi.

5. Le associazioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. b), al momento dell'iscrizione, potranno scegliere tra i benefici fiscali e le diverse forme il riconoscimento di cui sopra.
6. I volontari civici, all'atto di iscrizione all'albo, possono dichiarare di non voler usufruire dei benefici.

Art.7

(Attività su proposta del Comune)

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sentita la giunta comunale, rende note, sul sito istituzionale, al momento della pubblicazione dell'avviso e poi con cadenza quadrimestrale, le attività per le quali il Comune prevede il coinvolgimento dei volontari. Ove l'attività richiesta dall'amministrazione abbia carattere intellettuale, nell'avviso verrà richiesto ai volontari interessati di presentare una proposta di collaborazione e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8 ove compatibili, ivi comprese le clausole sui benefici. Pertanto le disposizioni che seguono riguardano esclusivamente le prestazioni di carattere non intellettuale.
2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso verrà individuato, tra i dipendenti comunali, il responsabile del servizio di volontariato civico (di seguito "responsabile del servizio"), il quale avrà un ruolo di controllo delle attività espletate. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di volontari da coinvolgere nelle singole attività.
3. Sarà il Comune, una volta scelto il Tutor tra coloro che abbiano optato per tale figura, a scegliere e contattare, tramite il Tutor medesimo, i volontari per lo svolgimento, singolarmente o in gruppo, delle attività.
4. La scelta del Tutor avverrà tenendo conto dei criteri indicati nell'avviso tra cui potrà rientrare l'esperienza, maturata dal volontario che abbia optato per tale figura, nell'ambito delle attività associative. Il Comune si riserva la facoltà di selezionare più Tutor, competenti per zone del territorio o per attività. Il Tutor, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi della struttura e dei mezzi comunali.
5. La scelta dei volontari, diversi dal Tutor, da impegnare nello svolgimento delle singole attività avverrà tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione all'albo.
6. L'iscrizione all'albo non implica la certezza di partecipare al servizio di volontariato civico. I volontari civici iscritti che non siano stati contattati per lo svolgimento delle attività non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.
7. Il volontario scelto dal Comune potrà rifiutare di svolgere l'attività per la quale è stato contattato. Qualora rifiuti per due volte nel periodo di vigenza dell'albo, perderà il diritto al beneficio salvo che lo non abbia già maturato ai sensi dei commi seguenti.
8. I volontari, prima dell'inizio delle attività, dovranno sottoscrivere un apposito disciplinare sulle attività da svolgere, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento, che sono pertanto tenuti a rispettare.
9. Il tutor è tenuto, dunque, previo coordinamento con l'ufficio comunale preposto, a contattare i volontari per verificare la loro disponibilità ed organizzare le modalità di esecuzione delle attività stabilite. Qualora riscontrasse gravi negligenze da parte del volontario o atteggiamenti in palese contrasto con lo spirito del presente regolamento, il tutor è legittimato a riferire al responsabile del servizio il quale potrà allontanare immediatamente il volontario dal servizio e/o chiedere la sua cancellazione dall'albo.
10. Il volontario potrà usufruire del beneficio qualora abbia svolto le attività per un numero di ore quantificato nell'avviso pubblico, entro il termine di vigenza dell'albo e sempre che le

prestazioni siano state svolte a regola d'arte, in base alle risultanze dei controlli effettuati dal responsabile del servizio.

11. Nel caso delle associazioni, le ore degli associati si cumuleranno e il beneficio verrà accordato quando complessivamente gli associati abbiano raggiunto il numero di ore indicato nell'avviso pubblico entro il termine di vigenza dell'albo e sempre che le prestazioni siano state svolte a regola d'arte, in base alle risultanze dei controlli effettuati dal responsabile del servizio.

Art.8

(Attività su proposta dei volontari)

1. I volontari iscritti all'albo, nel periodo di vigenza dello stesso, possono presentare una proposta di collaborazione all'amministrazione avente ad oggetto le attività di interesse generale indicate all'art. 3. E' ammessa la presentazione di una proposta di collaborazione congiunta da parte di più volontari iscritti all'albo.
2. La proposta di collaborazione può prevedere che le attività ivi indicate, comprese eventuali azioni propedeutiche, vengano svolte esclusivamente dai volontari, in collaborazione tra volontari e Comune o esclusivamente dal Comune. In quest'ultimo caso, si tratta di una proposta di idee. La proposta potrà inoltre prevedere che il Comune metta a disposizione tutte o parte delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto indicato nella proposta di collaborazione, così come potrà individuare diverse forme di finanziamento del progetto medesimo.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, verranno individuati tra i dipendenti comunali: a) il "responsabile delle proposte di collaborazione" che, avendo il compito di gestire le proposte, attivare gli uffici interessati, avviare l'iter partecipativo al fine di addivenire alla stipula del patto di collaborazione, rappresenta per il proponente l'unico interlocutore nei rapporti con il Comune; e b) il "responsabile del servizio", che avrà il compito di controllare la corretta esecuzione del patto di collaborazione.

3. Le proposte di collaborazione verranno valutate dal Comune e, se ritenute idonee, formeranno oggetto di apposito patto di collaborazione tra il Comune e il volontario civico proponente. Il patto, fatte salve specifiche peculiarità della tipologia di collaborazione, definisce:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni da svolgere;
 - b) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento, tenuto conto che l'esecuzione delle attività potrà essere affidata esclusivamente ai volontari, esclusivamente al Comune o congiuntamente ad entrambi;
 - c) la durata del patto, le cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso;
 - d) le modalità di reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività, atteso che il Comune potrà impegnarsi a metterle a disposizione totalmente o in parte e che il proponente potrà individuare diverse forme di finanziamento;
 - e) i mezzi e le attrezzature necessari, con indicazione di chi, tra volontari, Comune e sponsor, si impegna a metterli a disposizione;
 - f) le eventuali forme di sponsorizzazione;
 - g) le modalità di fruizione collettiva dei beni comunali oggetto del patto;
 - h) le coperture assicurative;
 - i) i benefici da riconoscere ai sensi del presente regolamento;
 - l) le modalità di controllo della corretta esecuzione del patto, di competenza del responsabile del servizio;

- m) le conseguenze in caso di inosservanza delle clausole del patto;
 - n) gli assetti conseguenti alla conclusione del patto, quali, ad esempio, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e quant'altro necessario a seconda dell'oggetto del patto;
 - o) ulteriori clausole legate a specifiche necessità attinenti la tipologia di collaborazione;
 - p) previsioni obbligatorie per legge.
4. I volontari potranno usufruire dei benefici qualora abbiano stipulato almeno un patto di collaborazione entro il termine di vigenza dell'albo. Nel caso in cui il patto di collaborazione preveda lo svolgimento esclusivo o in collaborazione con il Comune delle attività da parte dei volontari, questi ultimi avranno diritto ai benefici se, al termine di vigenza dell'albo, abbiano svolto a regola d'arte le attività programmate fino a quel periodo. Qualora tali attività, in base al patto di collaborazione, abbiano una durata pluriennale, i volontari dovranno iscriversi all'albo dell'anno successivo (o degli anni successivi) e, per usufruire dei benefici, dovranno svolgere, anche in detto periodo, le attività programmate a regola d'arte.

Art. 9

Regolamento aree verdi

1. Possono usufruire dei benefici previsti all'art.6 del presente regolamento anche i soggetti indicati nel regolamento comunale per l'affidamento della cura delle aree verdi approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 10.08.2015 (per brevità "Regolamento aree verdi") che svolgano le attività ivi previste; a tal fine, tali soggetti non dovranno iscriversi all'albo della cittadinanza attiva.
2. Ai fini di cui al punto 1, tali soggetti, elencati all'art.4 del regolamento aree verdi, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) i cittadini singoli devono possedere i requisiti di cui all'art.4 co.1 lett. a) del presente regolamento;
 - b) i soggetti diversi dai singoli cittadini che siano tenuti al pagamento del tributo per cui è prevista la riduzione devono possedere i requisiti di cui all'art.4 co.1 lett. b) del presente regolamento;
 - c) i soggetti diversi dai singoli cittadini che non siano tenuti al pagamento del tributo per cui è prevista la riduzione o che siano esenti da imposizione fiscale devono possedere i requisiti di cui all'art.4 co.1 lett. c) del presente regolamento.

Ulteriori requisiti potranno essere previsti nell'avviso pubblico di cui al regolamento aree verdi.
3. In particolare, il beneficio matura nel caso in cui, entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene pubblicato il relativo avviso, venga stipulata la convenzione ai sensi del "Regolamento aree verdi" e siano state svolte a regola d'arte le attività eventualmente programmate fino a quel periodo. Per gli anni di vigenza della convenzione successivi all'anno della stipula, ai fini del riconoscimento del beneficio, si terrà conto annualmente, dello svolgimento a regola d'arte delle prestazioni indicate nella convenzione.
4. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6 si precisa che:
 - i soggetti di cui alla lett. a) usufruiranno delle riduzioni fiscali (per la persona fisica che non sia titolare di una posizione fiscale soggettiva, la riduzione verrà applicata tenendo conto del proprio stato di famiglia);
 - i soggetti di cui alla lett. b) usufruiranno delle riduzioni fiscali; se trattasi di associazioni, esse possono però optare per le forme di riconoscimento diverse dai benefici fiscali di cui all'art. 6;

- i soggetti di cui alla lett. c), se sono delle associazioni, anche di fatto, usufruiranno delle forme di riconoscimento diverse dai benefici fiscali di cui all'art. 6; se invece sono soggetti diversi dalle associazioni, beneficeranno della riduzione fiscale le persone fisiche, indicate nella convenzione di cui al "regolamento aree verdi" di cui tale soggetto è parte, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.4 co.1 lett. a) del presente regolamento. Anche in questo caso, ove la persona fisica in questione non sia titolare di una posizione fiscale soggettiva, la riduzione verrà applicata tenendo conto del proprio stato di famiglia.

Art.10

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione oggetto del presente regolamento.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulle forme di collaborazione di cui al presente regolamento rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Le forme di collaborazione con le scuole e con le Università possono prevedere che l'impegno degli studenti nello svolgimento di azioni oggetto del presente regolamento, venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art.11

(Cancellazione dall'albo)

Il Comune potrà cancellare dall'albo il volontario civico in caso di inadempimento agli impegni assunti, per causa imputabile al volontario, o qualora vengano meno i requisiti richiesti e negli altri casi previsti dal presente regolamento. La cancellazione implica il venir meno del diritto al beneficio eventualmente maturato.

Art.12

(Assicurazione)

1. I volontari che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e spese dell'amministrazione comunale per la responsabilità civile per danni a terzi connessa allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire a causa dello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art.13

(Mezzi ed attrezzature)

1. Il Comune di Pisticci, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività e, laddove necessario, i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
2. Tali mezzi e attrezzature vengono forniti in comodato gratuito ed il volontario deve averne cura e restituirli in buono stato, tenuto conto del deterioramento dovuto all'uso, nei modi e termini concordati con il Tutor o con il responsabile del servizio.

Art.14

(Concessione dei benefici)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, per le attività di cui all'art.7, il tutor, d'intesa con il responsabile del servizio, e per le attività di cui all'art.8, il responsabile delle proposte di collaborazione, d'intesa con il responsabile del servizio, dovranno comunicare ai competenti Uffici del Comune di Pisticci l'elenco dei volontari che abbiano maturato i benefici ai sensi del presente regolamento.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il responsabile del procedimento del regolamento aree verdi, dovrà comunicare agli uffici competenti del Comune di Pisticci l'elenco dei soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di cui al "Regolamento aree verdi" che abbiano maturato i benefici ai sensi dei precedenti articoli.
3. Le riduzioni fiscali verranno applicate con riferimento all'anno di vigenza dell'albo. Gli altri benefici verranno riconosciuti nell'anno successivo a quello di vigenza dell'albo.
4. Qualora l'ammontare delle riduzioni fiscali maturate risulti superiore agli importi stanziati nel bilancio a copertura del complessivo beneficio fiscale previsto, si procederà ad una riduzione proporzionale del beneficio stesso.

Art.15

(Sponsorizzazioni)

1. L'amministrazione comunale accetta e promuove proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, i quali vogliano offrire ai volontari attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento, tale forma di sponsorizzazione non è considerata attività lucrativa, in quanto finalizzata a sostenere attività che perseguono finalità pubbliche, sociali e di interesse generale.
3. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione alla sponsorizzazione di cui sopra, con le modalità ed i mezzi concordati con lo sponsor e i volontari, ivi compresa l'apposizione di targhe di ringraziamento.

Art. 16

(Pubblicità e agevolazioni)

1. L'Amministrazione comunale al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai volontari civici nell'interesse generale e a testimonianza dell'impegno profuso, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione delle forme di collaborazione di cui al presente regolamento, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei volontari civici quali agevolazioni, sconti e simili.
4. Attese le finalità di interesse generale cui mira il servizio di volontariato civico, per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, non sono dovute né la tassa per l'occupazione del suolo pubblico né l'imposta sulla pubblicità nei casi delle sponsorizzazioni di cui al precedente articolo.

Art.17

(Clausole interpretative; rinvio e abrogazione di norme precedenti)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e volontari civici, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini e le associazioni di partecipare al servizio di volontariato civico.
2. Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione per la normativa direttamente applicabile, sarà dettagliato nell'avviso pubblico.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

Art.18

(Entrata in vigore e sperimentazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verificherà, con il coinvolgimento dei volontari civici, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare l'opportunità di adottare interventi correttivi (anche durante detto periodo) e, pertanto, il Comune favorisce la istituzione di un comitato di volontari civici con il quale confrontarsi.
4. Decorsi positivamente i due anni di sperimentazione, il presente Regolamento esplicherà i suoi effetti fino a formale revoca.